

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016)

Pagina 39, allegato 2, casella 4, prima frase, come rettificato a pagina 201 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella.»

leggasi: «Se viene richiesto il rinnovo di una ITV, completare questa casella.»

Pagina 40, allegato 2, casella 10, come rettificato a pagina 202 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Descrizione»

leggasi: « Descrizione».

Pagina 42, allegato 3, «COPIA PER IL TITOLARE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 203 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 43, allegato 3, «COPIA PER LA COMMISSIONE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 204 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 44, allegato 3, «COPIA PER LO STATO MEMBRO», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 205 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 47, allegato 4, casella 2, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «(se diverso da quanto indicato sopra)»

leggasi: «(se diverso dal paese indicato sopra) (riservato)».

Pagina 48, allegato 4, casella 4, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché: «(obbligatorio)»

leggasi: «(obbligatorio) (riservato)».

